

Studio legale
Avv. Donatella Costantini
Via San Benedetto n.3 - 24122 Bergamo
Tel. 035.243890 – Fax 035.248676

Studio Legale
Avv. Gianluca Ghilardi
Via F.lli Calvi n. 6 - 24122 Bergamo
Tel. 035.5293210 - Fax 035. 4176914

Bergamo, li 05.03.2026

Ecc.mo

Ministero del Turismo
a.m. del Segretario Generale
Dr.ssa Emanuela Tripi

Via di Villa Ada, 55

00199 - ROMA (RM)

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

Ecc.mo

Ministero del Turismo
Direzione Generale Personale e Affari legali
a.m. del Dott. Fabio Le Donne

Via di Villa Ada, 55

00199 - ROMA (RM)

dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it

Ecc.mo

Ministero del Turismo
Direzione Generale Promozione, Investimenti e
Innovazione per il turismo
a.m. Dott. Federico Amedeo Lasco

Via di Villa Ada, 55

00199-ROMA (RM)

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

a tutte le Amministrazioni di cui sopra

c/o Avvocatura generale dello Stato di Roma

Via dei Portoghesi, 12

00186 - ROMA (RM)

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: Gestione Impianti Turistici Selvino - Gits Srl/ Ministero del Turismo ed altri, TAR Lazio - Roma, RG n. 1048/2026, notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo giusta ordinanza n. 00999/2026 pubblicata il 13.02.2026

AVVISO

I sottoscritti Avv. Donatella Costantini, con studio in Bergamo, Via San Benedetto n.3, telefax 035248676, pec: donatella.costantini@bergamo.pecavvocati.it e Avv. Gianluca Ghilardi, con studio in Bergamo, Via F.lli Calvi n.6, telefax 0354176914, indirizzo pec gianluca.ghilardi@bergamo.pecavvocati.it, quali procuratori e difensori di GESTIONE IMPIANTI TURISTICI SELVINO - GITS S.R.L., c.f. e p. iva 08640500966, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.7, in persona del legale rappresentante *pro tempore* giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso iscritto al R.G. n. 1048/2026 dinanzi al TAR Lazio - Roma- Sezione Seconda Quater,

PREMESSO CHE

- Gestione Impianti Turistici Selvino - GITS S.R.L ha promosso ricorso in data 19.01.2026 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, per l'annullamento nei limiti di quanto di suo in relazione al suo reinserimento in graduatoria in posizione utile a percepire il contributo o, in subordine, per l'annullamento totale, in ogni caso previa concessione delle più idonee misure cautelari: del decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, intitolato "Decreto concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale", e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.

- L'impugnativa di cui sopra è sorretta da plurimi motivi di diritto, come di seguito specificati.

- Con ordinanza cautelare n.00999/2026 pubblicata il 13.02.2026, il TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase, ed ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati

non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1, cpa, dichiarando che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cpa.

TANTO PREMESSO

in ottemperanza alla sopra richiamata ordinanza n. 00999/2026 pubblicata il 13.02.2026 del TAR Lazio-Roma, Sezione Seconda Quater, si rappresenta quanto segue:

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, (Sezione Seconda Quater)

Numero di registro generale del ricorso

R.G. n. 1048/2026

Parte ricorrente:

GESTIONE IMPIANTI TURISTICI SELVINO - GITS S.R.L., c.f. e p. iva 08640500966, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.7, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Parti intime (Amministrazioni resistenti):

Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 96480590585, con sede in Roma, Via di Villa Ada n.55;

Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, c.f. 96480590585, con sede in Roma, Via di Villa Ada n.55,

Controinteressati a cui è stato notificato il ricorso:

Tofana S.R.L., c.f. e p. iva 01089670259, con sede legale in Cortina D'Ampezzo (BL), Via Dello Stadio n.12, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

Carosello Tonale S.P.A., c.f. e p. iva 01175130226, con sede legale in Vermiglio (TN), Via Circonvallazione n.25, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

Altri soggetti a cui è stato notificato il ricorso, per quanto occorrente:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80415740580, con sede in Roma, Via Venti Settembre n.97, in persona del Ministro *pro tempore*.

Ministero Dell'Economia e Delle Finanze - Ragioneria Generale Dello Stato, c.f. 80415740580, con sede in Roma, Via Venti Settembre n.97, in persona del Ragioniere Generale *pro tempore*.

Indicazione degli altri soggetti controinteressati, in relazione ai quali si effettua la notificazione per pubblici proclami

Devono intendersi quali controinteressati tutti i soggetti ammessi al contributo, in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi con il gravato decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, come individuati nella graduatoria contenuta nell'Allegato 1) dello stesso decreto.

Provvedimenti impugnati

1) Decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, intitolato *"Decreto concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale"* e recante:

- o l'approvazione degli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024, concernente la concessione dei contributi previsti dal Fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e la graduatoria finale delle istanze ammesse;
- o la concessione ai soggetti individuati nella suddetta graduatoria e riportati nell'Allegato 1) del decreto, costituente sua parte integrante e sostanziale, del contributo di cui al suddetto avviso pubblico, nella misura ivi indicata per ciascun beneficiario.

2) Tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti al decreto ministeriale Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, ivi compresi, per quanto occorra, i seguenti anche se allo stato non conosciuti dalla ricorrente e su cui ci si riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti, se necessario a seguito della loro ostensione da parte del Ministero resistente:

- la nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025, citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui dovrebbe essere stata pubblicata la graduatoria a seguito di sorteggio tenutosi il 18.11.2025;
- la nota del RUP prot. n. 258768/25, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con la quale dovrebbe essere stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini;

- la nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui sembra sia stata convocata una sessione di sorteggio per il giorno 18.11.2025 per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio;
- le risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art.13 dell'Avviso 2024, pure citate nelle premesse del suddetto decreto, nonché i presupposti e connessi atti di nomina della Commissione medesima ed eventuali altri atti con cui siano state assunte determinazioni in merito all'interpretazione dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 e/o all'applicazione dei criteri di valutazione ivi prescritti;
- gli atti del RUP, pure citati nelle premesse del decreto ma non meglio identificati;
- l'avviso del 20.11.2025 (non si sa se coincidente con la suddetta nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con cui è stato comunicato che, *"a seguito del sorteggio effettuato in data 18 novembre 2025 e finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice è pubblicata la graduatoria delle istanze presentate per le agevolazioni di cui all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 prot. n. 15791 del 3.6.2024"*;
- tutti i verbali all'esito dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi alle domande della ricorrente e degli altri partecipanti;
- in particolare, i verbali relativi alla/alle seduta/e in cui si sono discussi e valutati la domanda e l'allegato progetto della ricorrente;
- i verbali, o qualsiasi altro atto, in cui siano stati definiti criteri di valutazione dei progetti presentati dai partecipanti alla procedura;
- se ed in quanto necessario, ogni altro atto della procedura e comunque ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso al decreto impugnato;

3) solo in gradata e subordinata, se ed in quanto necessario anche in relazione alla futura ostensione dei documenti della procedura da parte del Ministero del Turismo, dell'art.13 dell'avviso pubblico prot. n. 15791 del 3.6.2024.

Sintesi dei motivi di ricorso:

1. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART13 DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL CRITERIO A- DESCRITTORE A.1 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA

DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONevolezza, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: Con il presente motivo si censura l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dei criteri , rigidi ed oggettivi, a cui lo stesso Ministero si era auto vincolato all'art.13 dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024, con specifico riferimento al criterio A - descrittore 1.

2.IN SUBORDINE RISPETTO AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 13 DELL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 15791/24 DEL 3.06.2024, IN RELAZIONE AL CRITERIO A - DESCRITTORE A1, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONevolezza, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: Con il presente motivo si censura l'illegittimità dell'art. 13 dell'avviso pubblico, ma solo in via subordinata al primo motivo e per la sola ipotesi in cui accerti che la Commissione di valutazione ha interpretato tale articolo nel senso che la delibera bancaria prodotta dal concorrente debba coprire l'intero valore del progetto presentato, invece che la sola parte di costo non coperta dal contributo.

3.ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART13 DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL CRITERIO A- DESCRITTORE A.2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONevolezza, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: Si esplicitano qui le medesime censure di cui al primo motivo, con riferimento al criterio A - descrittore 2 di cui all'art.13 dell'Avviso Pubblico.

4.ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART13 DELL'AVVISO

PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL CRITERIO B). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: Si esplicitano le medesime censure di cui al primo motivo, con riferimento al criterio B di cui all'art.13 dell'Avviso Pubblico.

.5. ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART13 DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AI PUNTEGGI PREMIALI- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: Si esplicitano le medesime censure di cui al primo motivo, con riferimento ai criteri premiali di cui all'art.13 dell'Avviso Pubblico.

6. ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL SORTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: Con il presente motivo, si censura l'utilizzo, da parte del Ministero, del metodo del sorteggio in presenza di domande che abbiano ottenuto uguale punteggio, in quanto: a) il sorteggio non era previsto nell'avviso pubblico; b) il sorteggio costituisce un criterio non oggettivo; c) il Ministero non ha fornito alcuna comunicazione preventiva ai concorrenti

Sintesi delle domande formulate:

La ricorrente ha chiesto l'annullamento nei limiti di quanto di suo interesse in relazione al suo reinserimento in graduatoria in posizione utile a percepire il contributo o, in

subordine, l'annullamento totale, di tutti i provvedimenti e gli atti sopra elencati, con condanna del Ministero del Turismo alla reintegrazione in forma specifica della ricorrente mediante suo inserimento nella graduatoria in posizione utile per il conseguimento del contributo. In via subordinata rispetto alla precedente domanda, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'obbligo del Ministero del Turismo di ripetere la valutazione della domanda presentata dalla ricorrente, con conseguente sua condanna alla rinnovazione/rifacimento della graduatoria ed inserimento della ricorrente in posizione utile per la percezione del contributo. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che sia dichiarato l'obbligo del Ministero del Turismo di ripetere la valutazione delle domande presentate con riferimento al settore territoriale delle Alpi, con conseguente sua condanna alla rinnovazione/rifacimento della graduatoria ed inserimento della ricorrente in posizione utile per la percezione del contributo. In ulteriore subordine, la ricorrente ha chiesto che sia disposta la reintegrazione in forma specifica mediante l'integrale rinnovazione della procedura di gara. Per effetto di quanto ai punti precedenti, è stata chiesta la condanna del Ministero del Turismo ad utilizzare le somme accantonate a riserva per l'erogazione del contributo di €.1.040.000,00 alla ricorrente o, in subordine, in caso di carenza di risorse, che sia disposta la caducazione e comunque dichiarata l'inefficacia, *ex tunc* o, in subordine, *ex nunc*, degli atti di erogazione/mandati di pagamento delle somme medio tempore emessi dal Ministero in esecuzione dei provvedimenti impugnati. In ulteriore subordine rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, è stato chiesto di condannare il Ministero del Turismo al risarcimento per equivalente del danno ingiusto derivato e derivante alla ricorrente dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa che ha condotto all'illegittima esclusione della ricorrente dall'elenco dei soggetti immediatamente beneficiari del contributo, in misura pari ad €. 1.040.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa. In ultimo ed estremo subordine rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, si è chiesto di condannare il Ministero del Turismo a pagare in favore della ricorrente un indennizzo, derivato e derivante da attività legittima ma colposa, previo accertamento della responsabilità del Ministero, in misura pari ad €. 3.660,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.

In ogni caso si è chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.a.: -di accertare il diritto della ricorrente ad accedere, tramite estrazione di originale o copia informatica, a tutta la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 25.11.2025 e del sollecito del 18.12.2025 e comunque citata nel ricorso; - conseguentemente, condannare

il Ministero del Turismo, alla produzione di tutti gli atti, verbali e documenti richiesti e, comunque, di tutti i documenti della procedura citati nel ricorso, previo annullamento, totale o parziale, della nota del Ministero prot. n.5094 del 16.01.2026.

Numero dell'ordinanza

Ordinanza cautelare n. 00999/2026, assunta nella camera di consiglio del giorno 10.02.2026 e pubblicata e comunicata in data 13.02.2026.

Contenuto dell'ordinanza

"Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame necessitano di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso, l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza - avuto riguardo al tenore di alcune delle censure veicolate con il gravame, idonee a travolgere l'intera procedura (cfr., in particolare, il sesto mezzo di ricorso) - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo - che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del gravato decreto; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto

avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 28 settembre 2026;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- spese al definitivo".

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, i sottoscritti Avv. Donatella Costantini e Avv. Gianluca Ghilardi, nella anzidetta qualità,

CHIEDONO

che in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, n.00999/2026 pubblicata il 13.02.2026, ai fini della notificazione per pubblici proclami, sia disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo entro il termine stabilito dalla suddetta ordinanza, a cura della segreteria.

Si ricorda che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla definizione del giudizio.

Si trasmette, oltre al presente avviso, la seguente documentazione:

1. Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sezione Seconda Quater, n.00999/2026, pubblicata il 13.02.2026;
2. Ricorso promosso da G.I.T.S. Srl dinanzi al TAR Lazio - Roma;
3. Decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, con Allegati;
4. Avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione della data di pubblicazione, al fine procedere - secondo quanto disposto dall'Ordinanza cautelare- al successivo deposito, *"entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni"*, della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami presso il TAR Lazio - Roma.

Distinti Saluti.

Avv. Donatella Costantini

Avv. Gianluca Ghilardi